

Appello poco chiaro e generico, stop all'inammissibilità automatica

Correzioni alla riforma

Eliminata la prescrizione ma l'atto non conforme rischia ancora la bocciatura

Estesi i poteri dell'istruttore: pronuncia l'estinzione del processo e i rinvii

A cura di

Antonino Porracciolo

Forma dell'atto d'appello, termini per la costituzione del convenuto e poteri dell'istruttore. Sono gli ambiti in cui insistono le principali novità per il procedimento di secondo grado introdotte dal decreto legislativo 164/2024, contenente disposizioni integrative e correttive alla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022).

Motivi chiari, sintetici e specifici

È stato in parte riscritto, innanzitutto, l'articolo 342 del Codice di procedura civile.

Resta fermo che l'atto di appello deve continuare a indicare «le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado» nonché «le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Ma mentre con la riforma Cartabia l'articolo 342 disponeva che l'appello dovesse «indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico», quelle censure e violazioni, il decreto cor-

rettivo riferisce adesso questi requisiti, più in generale, alla motivazione dell'atto di impugnazione (l'appello «deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico»), senza l'espressa sanzione dell'inammissibilità per la loro violazione.

Tuttavia, non sembra che sia venuto meno il rischio di inammissibilità di un appello non conforme a questi canoni. Infatti, già nella sentenza 27199/2017 la Cassazione aveva affermato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; e nella sentenza 18932/2016 il giudice di legittimità aveva ribadito la stessa sanzione per gli appelli privi di sufficiente grado di specificità. E se le sezioni civili della Corte suprema (ordinanza 23873/2021) hanno ritenuto che un'impugnazione non possa essere dichiarata inammissibile solo perché prolissa, tuttavia l'atto eccessivamente lungo può incorrere in tale sanzione, come hanno statuito le sezioni penali della Cassazione (sentenze 29607/2019 e 3126/2024), se contiene un'esposizione disordinata e confusa, e dunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio del giudice del gravame.

Termini per l'appellato

Un'altra importante modifica del decreto correttivo riguarda l'individuazione dei termini per la costituzione in appello.

L'articolo 166 del Codice di procedura civile, come riscritto dalla riforma Cartabia, dispone che in

primo grado il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno 70 giorni (contro i precedenti 20) prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione; si tratta di una novità che ha la sua logica nel quadro della previsione dei plurimi adempimenti, tanto del giudice quanto delle parti, che in base agli articoli 171-bis e 171-ter devono intervenire prima di quell'udienza. Il decreto legislativo del 2022 non aveva toccato l'articolo 347 del Codice di rito, che dunque continuava a disporre che la costituzione in appello dovesse avvenire secondo le

forme e i termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale. Ma l'ampliamento (da 20 giorni a 70 giorni prima dell'udienza) del termine per la costituzione dell'appellato non si giustificava, giacché in secondo grado non è previsto il meccanismo di interlocuzioni anteriori alla prima udienza.

Così il decreto correttivo ha ora opportunamente esplicitato che le parti diverse dall'appellante debbano (continuare a) costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.

Poteri dell'istruttore

Inoltre, il decreto correttivo ha ampliato i poteri del consigliere istruttore, esplicitando conclusioni che, peraltro, nella prima fase applicativa erano già sembrate obbligate.

In particolare, nell'articolo 350 si è introdotto un comma 5, il quale stabilisce che l'estinzione del processo va «dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma»: dunque, per regola generale l'atto che pronuncia l'estinzione è una sentenza, ma davanti alla corte d'appello la decisione va presa dal consigliere istruttore con ordinanza reclamabile davanti al collegio in base all'articolo 178, commi 3, 4 e 5.

Infine, poiché in appello le udienze, tranne in casi determinati, si svolgono davanti al consigliere istruttore, il decreto correttivo ha coerentemente previsto, nel comma 2 dell'articolo 348, la sostituzione del termine «collegio» con «giudice» quale organo che deve disporre il rinvio della trattazione della causa ad altra data se l'appellante non compare alla prima udienza.

TERMINI DIVERSI

70 giorni

In primo grado

La riforma Cartabia della giustizia civile ha previsto che il convenuto in primo grado si costituisca almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione

20 giorni

In appello

Il decreto correttivo della riforma allontana i dubbi che si erano creati e precisa che il termine per la costituzione del convenuto nel giudizio di appello resta quello di 20 giorni prima dell'udienza